



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI ACCOGLIENZA
DIFFUSA NEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA POPOLAZIONE PROVENIENTE
DALL'UCRAINA.**

7 maggio 2022



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PREMESSA

Con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 si è accertata l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina e, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/55/CE, è stato disposto, come effetto, l'introduzione della protezione temporanea nei confronti delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, a partire dal 24 febbraio 2022.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alle persone sfollate dall'Ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 - Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso - è stata recepita la decisione di esecuzione UE citata che consente di attuare le misure di protezione temporanea e accoglienza sul territorio nazionale.

Nell'ambito delle misure poste in essere per l'enunciata finalità assistenziale, l'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, per un massimo di 15.000 unità, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, i soggetti iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché mediante gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 881 del 29 marzo 2022, in attuazione della norma, ha definito il processo di attivazione della misura dell'accoglienza diffusa regolamentato mediante la pubblicazione di uno o più avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale da parte degli enti individuati dall'art. 31 del richiamato decreto-legge.

In data 11 aprile 2022 è stata pubblicata l'Avviso di Manifestazione di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto. In data 11 aprile 2022 è stata pubblicato dal Dipartimento della protezione civile l'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto. Con decreto del Capo del Dipartimento del 6 maggio 2022 sono state individuate le 29 manifestazioni di interesse - per un totale di 17.012 posti disponibili - che saranno oggetto delle convenzioni previste nella richiamata OCDPC 881/2022.

Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del presente documento ai sensi dello statuto speciale e delle norme di attuazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

AMBITO TERRITORIALE, DURATA DELL'ACCOGLIENZA DIFFUSA, SOGGETTI BENEFICIARI E MODALITÀ DI GESTIONE

Le attività di accoglienza diffusa possono essere realizzate su tutto il territorio nazionale in funzione delle aree territoriali presso cui operano gli Enti, fino al 31 dicembre 2022. I beneficiari sono le persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto che hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano a decorrere dal 24 febbraio 2022 e che hanno presentato la **richiesta di permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea**, ai sensi del DPCM del 28 marzo 2022.

Non rientrano tra i beneficiari i minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista specifica accoglienza mediante idonee misure e strumenti.

L'accoglienza diffusa si realizza attraverso misure di accoglienza in coabitazione presso famiglie o in alloggi messi a disposizione da Enti o altri soggetti privati e misure di accompagnamento per l'integrazione e per l'autonomia di persone sfollate dall'Ucraina e richiedenti protezione temporanea.

Come richiamato nell'avviso per la manifestazione di interesse, spetta ai Commissari delegati e ai Presidenti delle Province Autonome coordinare sui propri territori l'attivazione dei posti disponibili nell'accoglienza diffusa sulla base dei fabbisogni sul proprio territorio, garantendo il raccordo con le altre forme di accoglienza ordinarie.

Il Dipartimento della protezione civile - a valle delle convenzioni stipulate con gli Enti proponenti e sottoscritte anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - per il tramite della Di.Coma.C. provvede a rendere disponibili alle *Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome* gli **elenchi delle disponibilità** di accoglienza diffusa proposte nelle manifestazioni di interesse, relativamente ai rispettivi territori a scala comunale.

Alla luce delle disponibilità manifestate, il quadro dei fabbisogni sarà costituito tenendo in considerazione in primo luogo le presenze all'interno degli alberghi e delle strutture ricettive individuate dalle regioni e Province Autonome, quindi i nuovi ingressi di profughi sul territorio e ancora le esigenze espresse dai profughi che, al loro arrivo in Italia, hanno trovato sistemazione autonoma presso parenti, amici, conoscenti o famiglie ospitanti o comunque Enti/Associazioni che stanno garantendo una sistemazione senza un contributo pubblico, e che necessitano allo stato attuale di una nuova sistemazione.

Le soluzioni assicurate dall'accoglienza diffusa sono da considerarsi, verificata la disponibilità di CAS e SAI, ed escludendo le strutture per profughi con disabilità, la via prioritaria di accoglienza, insieme al contributo di sostentamento. Le sistemazioni alberghiere e le altre strutture temporanee di prima accoglienza, dunque, rimangono una forma di assistenza da attivare in via sussidiaria nelle more della attivazione delle altre forme di assistenza, ovvero nel caso di profughi in transito per raggiungere altre destinazioni.

Ai fini dell'assegnazione sarà necessario tenere presente:

- a. la composizione dei nuclei familiari, in termini di numerosità e tipologia di componenti, con particolare attenzione alla presenza di minori e soggetti fragili;
- b. la preferenza di destinazione per i nuovi ingressi e la permanenza dei profughi già presenti sul territorio possibilmente negli stessi comuni o nelle stesse aree geografiche nelle quali sono attualmente ospitati, a meno di specifiche richieste di trasferimento in altre realtà territoriali della stessa regione o di altre regioni.

Ciascuna Struttura di coordinamento della Regione o della Provincia Autonoma, nel caso in cui sul proprio territorio vi sia disponibilità di posti afferenti a diversi enti convenzionati, avrà cura di far ruotare



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

opportunamente le assegnazioni tra gli enti stessi, fermo restando il criterio di cui al punto b del capoverso precedente.

Con riferimento all'accoglienza diffusa in famiglia, qualora l'ente convenzionato riscontrasse situazioni di incompatibilità tra gli ospiti e la famiglia accogliente, le Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome individueranno con l'ente stesso una più idonea sistemazione.

Al fine di consentire ai richiedenti protezione temporanea di avere accesso alle diverse possibilità di accoglienza e sostentamento nel nostro Paese, sarà cura delle Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, con il coinvolgimento dell'ANCI regionale, di garantire percorsi informativi per i Comuni in modo che possano fornire la corretta informazione ai profughi sulle diverse misure di assistenza disponibili compresa la possibilità di richiedere il contributo di sostentamento, in caso di sistemazione autonoma e per la durata di 90 giorni.

Gli Enti convenzionati nel momento in cui accolgono profughi su richiesta delle Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, provvedono a comunicare **tempestivamente** la sistemazione degli assistiti alla stessa Struttura di coordinamento della Regione o della Provincia Autonoma e alla Di.Coma.C., tramite la piattaforma dedicata evidenziando le entrate e le uscite dei singoli ospiti. Per tale piattaforma, che consentirà di avere un quadro complessivo delle sistemazioni in tempo reale, verranno comunicate specifiche istruzioni.

La gestione dei dati relativi all'accoglienza diffusa sarà effettuata, sulla base delle informazioni fornite dagli enti convenzionati, dalle Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome che assicurano, analogamente a quanto realizzato per le strutture ricettive temporanee, l'aggiornamento dei dati relativi alle presenze non appena avverrà il trasferimento (in ingresso e in uscita) di persone e/o nuclei familiari, tramite la citata piattaforma. Fermo restando quanto definito a livello generale si indicano di seguito le specifiche modalità di gestione dell'accesso all'accoglienza diffusa per le persone:

1. temporaneamente assistite presso *alberghi e altre strutture ricettive anche di prima accoglienza, con esclusione delle strutture per profughi con disabilità;*
2. in autonoma sistemazione, anche presso *parenti, amici o secondo altra sistemazione autonoma;*
3. *in arrivo sul territorio italiano.*

1. Alberghi e strutture ricettive temporanee

Una volta ricevuto dalla Di.Coma.C. l'elenco delle disponibilità di accoglienza diffusa, le Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome provvederanno ad individuare quelle utili per ricollocare i profughi presenti negli alberghi e nelle strutture ricettive temporanee, con esclusione delle strutture per profughi con disabilità, in accordo con gli enti proponenti, verificata l'eventuale disponibilità di posti in strutture afferenti alla rete CAS, per il tramite delle Prefetture-UTG, e alla rete SAI per il tramite del Servizio Centrale.

In relazione alle adesioni alla manifestazione di interesse possono verificarsi situazioni di eccesso/difetto di soluzioni alloggiative rispetto alle necessità regionali.

Qualora la **disponibilità** di alloggi dell'accoglienza diffusa fosse **sufficiente** a coprire le esigenze, la Struttura di coordinamento della Regione o della Provincia Autonoma provvederà ad individuare l'Ente convenzionato sulla base delle disponibilità di posti in accoglienza diffusa che provvederà alla sistemazione più adeguata. La Struttura di coordinamento della Regione o della Provincia Autonome darà comunicazione a Prefettura-UTG e Comuni interessati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nel caso in cui la **disponibilità** di alloggi dell'accoglienza diffusa **non fosse sufficiente** a coprire le esigenze del proprio territorio, oppure i profughi facessero richiesta di trasferimento in altra regione, le Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome lo comunicheranno alla Di.Coma.C. che provvederà ad individuare e segnalare alla Struttura di coordinamento della Regione o della Provincia Autonoma richiedente, prioritariamente secondo un criterio di prossimità geografica o di scelta da parte del profugo, la Regione o Provincia Autonoma con sufficiente disponibilità di accoglienza. A questo punto sarà la struttura di coordinamento della Regione o della Provincia Autonoma richiedente a coordinare, ove necessario e solo nel caso di indisponibilità di posti, il trasferimento dei richiedenti protezione temporanea verso la Regione o Provincia Autonoma di destinazione.

2. Sistemazione autonoma

La disponibilità nell'ambito dell'accoglienza diffusa può rappresentare una risposta anche alla necessità di una sistemazione alternativa rispetto a quella autonoma presso parenti, amici o famiglie ospitanti, secondo la procedura di seguito descritta.

Il profugo potrà recarsi presso gli uffici del Comune in cui si trova, ovvero rivolgersi a quelli della Prefettura-UTG competente per territorio, per manifestare la propria esigenza di una sistemazione alternativa. In tale sede dovrà essere fornita idonea informazione ai cittadini in merito alle misure di assistenza disponibili. I Comuni, a loro volta, provvedono a rappresentare tempestivamente le esigenze di accoglienza alla Prefettura-UTG che, verificata l'eventuale disponibilità di posti in strutture afferenti alla rete CAS e alla rete SAI per il tramite del Servizio Centrale, comunica le eventuali esigenze alla Struttura di coordinamento della Regione o della Provincia Autonoma. Tale Struttura provvede alla gestione delle disponibilità presso la rete di accoglienza diffusa degli Enti convenzionati nel proprio territorio o, in raccordo con la Di.Coma.C., nelle altre regioni e Province Autonome secondo la procedura descritta al punto 1.

L'amministrazione che raccoglie l'esigenza di accoglienza da parte del profugo si farà carico di assicurare la necessaria informazione al profugo relativamente alla sistemazione assegnatagli.

3. Nuovi ingressi

Nell'eventualità di nuovi ingressi sul territorio, ferma restando la necessità di attivare tempestivamente il percorso di formalizzazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea, le Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, verificata l'eventuale disponibilità di posti in strutture afferenti alla rete CAS, per il tramite delle Prefetture-UTG, e alla rete SAI per il tramite del Servizio Centrale, provvederanno ad indirizzare i profughi, che non abbiano una specifica preferenza per un dato territorio, verso l'accoglienza diffusa.

Nell'ipotesi di non sufficienza di disponibilità nell'ambito del territorio regionale di accoglienza diffusa, come già descritto al punto 1, le Strutture di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome comunicheranno l'esigenza alla Di.Coma.C. che provvederà ad individuare e segnalare alla Struttura di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome richiedente, la Regione o Provincia Autonoma con sufficiente disponibilità di accoglienza. A questo punto sarà la Struttura di coordinamento della Regione o della Provincia Autonoma richiedente a coordinare, ove necessario e d'intesa con la Struttura di coordinamento della Regione o della Provincia Autonoma ricevente, il trasferimento dei richiedenti protezione temporanea.

L'amministrazione che raccoglie la richiesta di accoglienza si farà carico di assicurare la necessaria informazione al profugo relativamente alla sistemazione assegnatagli.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Resta valida, come forma di assistenza temporanea e residuale, quella prevista dal Sistema di protezione civile presso gli alberghi o altre strutture ricettive nelle more dell'attivazione dell'assistenza diffusa, ovvero nel caso di transito per raggiungere altre destinazioni

In allegato lo schema delle procedure descritto nel presente documento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO

